



LEGISLAZIONE BES E DSA

L'INCLUSIONE SCOLASTICA

- ❑ **UNIVERSITA' DI PISA**
- ❑ **MASTER CAFRE**
- ❑ **Docente: Nicola Da Settimo Passetti**



La legislazione scolastica dell'integrazione

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un **processo irreversibile**, e proprio per questo **non può adagiarsi su pratiche disimpegnate** che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici.

Fonte: Linee guida integrazione scolastica

D. Pennac, Diario di scuola (Feltrinelli)

- **“ ... guardiamoci bene dal sottovalutare l'unica cosa sulla quale possiamo agire: la solitudine del ragazzo che non capisce, perso in un mondo in cui gli altri capiscono.[...]**

- **Gli insegnanti che mi hanno salvato e che hanno fatto di me un insegnante non erano formati per questo. Non si sono preoccupati dell'origine della mia «infermità scolastica».**

- **Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo. [...] Si sono buttati. [...]**

- **Alla fine mi hanno tirato fuori. E molti altri come me.**
- **Ci hanno letteralmente ripescati.**
- **Dobbiamo loro la vita.”**



Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un **contesto sempre più variegato**, dove la discriminante tradizionale (alunni con disabilità /alunni senza disabilità) non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi.



A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico **ICF** (*International Classification of Functioning*, Classificazione Internazionale Funzionamento, Disabilità e salute) dell'OMS, che **considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.**



SEGREGAZIONE > INSERIMENTO > INTEGRAZIONE > **INCLUSIONE**

L'inclusione descrive il processo per la cui la scuola cerca di rispondere agli alunni come persone, riconsiderando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare.

Le **scelte fondanti**:

- ☐ accettare la diversità
- ☐ assicurare la partecipazione attiva
- ☐ sviluppare pratiche di collaborazione
- ☐ costruire una scuola che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo



TFA – Università di Pisa

Corso di specializzazione per il sostegno

Anno 2019

Dispensa di Legislazione speciale

Normativa primaria e secondaria in materia di inclusione
scolastica

<https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/16015-da-settimo-passetti-nicola>

INDICE	PAG.
1) Legge 30 marzo 1971, n. 118	2
2) Legge 4 agosto 1977, n. 517	3
3) Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215	4
4) Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262	12
5) Legge 5 febbraio 1992, n. 104	18
6) TESTO UNICO - D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ESTRATTO)	32
7) Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994	38
8) LEGGE 8 novembre 2000, n. 328	43
9) Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90	60
10) Regolamento del nuovo esame di stato e linee guida	61
11) Legge 1 marzo 2006, n. 67	68
12) D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185	70
13) Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291	72
14) DPR 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento valutazione (estratto)	74
15) LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 sui DSA	75
16) Corte Costituz. Sentenza n. 80 del 26-02-2010	77
17) Decreto N. 5669 del 12 luglio 2011 (sui D.S.A.)	85
18) DIRETTIVA BES 27 DICEMBRE 2012	89
19) Circolare Ministeriale N. 8 Prot. 561 Del 6 Marzo 2013	95
20) Dichiarazione Onu Sui Diritti Dei Portatori Di Handicap	99
21) CONVENZIONE ONU DIRITTI PERSONE DISABILI (L. 18/2009)	100
22) D. Lgs. 13.4.17, n. 62 – Valutazione, certificazione Esame Stato I Ciclo	114
23) O.M. 11 marzo 2019, n. 205 Istruzioni Esame Stato II ciclo (estratto)	114
24) D.M. 741/17 Esame Stato conclusivo I ciclo (estratto)	117
25) Intesa Conferenza Unificata 25/07/2012 su certificazioni DSA	118
26) Decreto 17.04.13 Linee guida individuazione precoce casi DSA	121
27) LEGGE 18 agosto 2015, n. 134 (disturbi dello spettro autistico)	125
28) D. Lgs. 13.4.17, n. 66, modificato dal D. Lgs. 7.8.19, n. 96	126



ALLEGATI

- 1) Relazione Falcucci
- 2) Linee guida alunni disabili 4 agosto 2009
- 3) Linee guida DSA –all. D.M. 12 luglio 2011
- 4) Nota 2563/13 –BES
- 5) Linee guida accoglienza alunni stranieri 2014
- 6) Sintesi classificazione ICF
- 7) Linee guida autismo 2005
- 8) Linee guida alunni adottati 2014
- 9) Linee orientamento bullismo 2015
- 10) Linee guida contrasto bullismo Toscana
- 11) Legge 107/2015
- 12) D. Lgs. 13.4.17 n. 62
- 13) Linee guida farmaci 2005
- 14) Intesa MIUR-FTOM Certificati scolastici
- 15) P.I.P. Decreto 14574 del 30.12.16
- 16) D.P.R. 12 ottobre 2017 - Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

Un po' di storia

- **Sino al 1971: classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici e scuole speciali per sordi, ciechi ed anormali psichici, situati in plessi distinti.**
- **Le classi differenziali sono però destinate anche agli allievi con problemi di condotta o disagio sociale o familiare. E' ad esempio il caso dei figli degli emigranti del sud che giungono nel nord-ovest, i quali molto spesso, di anormale hanno solo la scarsissima frequentazione della lingua italiana.**



□ Fino alla fine degli anni '60 la logica prevalente rimane quella della separazione, in cui l'allievo disabile viene percepito come un malato da affidare ad un maestro-medico e come potenziale elemento di disturbo.

□ DALLE CLASSI COMUNI ALL'INTEGRAZIONE - La Legge n. 118/1971 prevede l'inserimento degli allievi con disabilità lieve nelle classi comuni della scuola dell'obbligo, senza alcun accenno alla didattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare. L'allievo con disabilità che fa il suo ingresso nelle classi comuni, deve adeguarsi ad esse.



■ Nel 1975 la Commissione speciale guidata da F. Falcucci, giunge ad una Relazione dettagliata che nega il valore della scolarizzazione riservata e afferma l'idea che la frequenza delle classi comuni non deve necessariamente implicare il raggiungimento di mete culturali comuni. Anche qui l'integrazione scolastica è prevista solo per i soggetti con disabilità lieve.

■ L'abolizione delle classi differenziali si ha con la Legge 517/1977, che individua modelli didattici flessibili in cui attivare forme di integrazione trasversali, esperienze di interclasse o attività organizzate in gruppi di alunni ed affidate ad insegnanti specializzati.

La legislazione ordinaria

- **1971: legge n. 118 «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica»**
- **1977: legge 517 «sono previste forme di integrazione e di sostegno ... da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, in possesso di particolari titoli di specializzazione»**
- **1992: legge 104**

La normativa internazionale

- ❑ **Convenzione ONU del 2006 per i diritti delle persone disabili, ratificata con L. 18 / 2009**
- ❑ **Principi (art.3): - non discriminazione; pari opportunità; autonomia, indipendenza**
- ❑ **Disabilità : risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri" (Preambolo, punto e).**

Convenzione ONU (Art. 2)

DISCRIMINAZIONE: qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo....compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole

Convenzione ONU (Art. 2)

❑ **ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE:**

modifiche / adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali

❑ **CIOE': è il contesto (ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili) che deve adattarsi ai bisogni specifici delle persone con disabilità (e non viceversa)**

Convenzione ONU

Art. 24 - Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;**
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;**
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.**

Segue art. 24 Convenzione

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

La sentenza Corte Cost. n. 215/88

- La sentenza “integrativa - addittiva” sostituisce il “facilitata” con “ASSICURATA” riferito alla scuola superiore.
- Art. 28, 3° comma, della L. 118/1971
 - “Sarà facilitata la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori e universitarie”.

La sentenza C. Cost. n. 80 / 2010

- ❑ Incostituzionale la finanziaria 2008 (L. 244/2007) nella parte in cui sopprimeva la possibilità di assumere docenti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni, in caso di h. grave.**
- ❑ Violazione art. 3 Cost. : principio di eguaglianza e ragionevolezza.**
- ❑ Sarebbe violato il diritto dei disabili all'istruzione**

Segue Sent. 80/10

- **Il diritto del disabile all'istruzione è diritto fondamentale, assicurato da misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza.**
- **Il personale specializzato garantisce ineliminabili forme di integraz. / sostegno**
- **Irragionevole non consentire interventi mirati che tengano conto della gravità .**

Legge n. 104/92>> art. 312 ss. T.U.

- **Art. 3, co. 1 Definizione di persona handicappata**
- **DIFFICOLTA'** di 3 tipi: - apprendimento (scuola)
 - relazionale (società)
 - integrazione lavorativa
- **Connessa con una DISABILITA' = Menomazione**
- **Interpretazione autentica ex art. 35, co.7 legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)**
- ***“Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva”.***

Art. 12: Diritto all'educazione e all'istruzione

- **co. 2 - diritto all'educazione / istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado**
- **Linee guida: «*contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico*»**
- **co. 3 - obiettivo: sviluppo delle potenzialità della persona H. (v. § 5 sent. 215/88)**
- **co. 4 - tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento / difficoltà connesse all'H.**

Legge n. 104/92>> art. 312 ss. T.U.

☐ Art. 13 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

☐ CO. 1 - accordi di programma EE.LL./scuola/ASL per :

☐ progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione

☐ integrazione tra attiv. scol. e attiv. integrat. extrascol.

☐ CO. 5 - GARANTITE attività di SOSTEGNO > assegnazione docenti specializzati

☐ **co. 6 - Docenti sostegno : CONTITOLARI delle sezioni/
classi in cui operano**

☐ partecipano alla programmazione educativa e alla elaborazione / verifica delle attività di competenza dei cons. classe / coll. docenti

Artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009

□ I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con **diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati;**

□ Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Legge n. 104/92>> art. 312 ss. T.U.

ART. 14: Modalità di attuazione dell'integrazione

- **formazione e aggiornamento di TUTTO il personale**
- **orientamento della persona H.**
- **flessibilità nell'articolazione delle classi**
- **continuità educativa**
- **completamento scuola dell'obbligo fino a 18 anni**
- **terza ripetenza**

Legge 104/92: art. 15

GRUPPI DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE

Dalle linee guida: Una **progettazione educativa** che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente all'alunno di “avere un futuro”, **non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro deputati a tale fine per legge.** *L'istituzione di tali Gruppi in ogni istituzione scolastica è obbligatoria, non dipendendo dalla discrezionalità dell'autonomia funzionale.* Per tale motivo il Dirigente Scolastico ha l'onere di intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché i Gruppi in questione vengano istituiti...

- ▶ **DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 13.4.17**
- ▶ **Modificato dal D. Lgs. 96 del 7 agosto 2019**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2019, n. 201

In vigore dal 12 settembre 2019

INCLUSIONE SCOLASTICA



- ▶ L'inclusione scolastica:
- ▶ a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso **strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- ▶ b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- ▶ c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 13.4.17
IN VIGORE DAL 31.5.17 – **ARTICOLO 1**

- ▶ L'inclusione scolastica:
- ▶ architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole,
- ▶ caratterizza nel profondo la *mission* educativa,
- ▶ attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche.
- ▶ sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).
- ▶ A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende rinnovare e adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.
- ▶ Tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vanno nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

COMMENTO ART. 1

- ▶ Riferimento al principio dell'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, riconosciuto dalle Nazioni Unite, per cui **la disabilità è data non solo e non tanto dalle condizioni di salute della persona ma da quanto il contesto sia in grado di garantire la massima autonomia e uguaglianza**. Se il contesto è senza barriere e più ricco di opportunità, cambia il modo in cui la persona vivrà la propria condizione di disabilità. Estendiamo insomma l'attenzione dal soggetto a tutto ciò che gli sta intorno, affinché sia adeguato alle sue concrete ed effettive esigenze
- ▶ Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017)

DICHIARAZIONE SU D. LGS. 96 DEL
SOTTOSEGRETARIO GIULIANO

► ARTICOLO 2

► A CHI SI APPLICA LA LEGGE?

- Alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
- L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale

COMMENTO:

La norma è incentrata esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92

L'inclusione scolastica si realizza in un sistema integrato che operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti**, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità

- ▶ L'inclusione scolastica è elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.
- ▶ Al comma 2 vengono introdotti i:
- ▶ **criteri relativi al processo di valutazione e autovalutazione**
- ▶ delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le **direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica** da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «**piani di miglioramento**».
- ▶ **Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla**

ART. 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

- ▶ a) livello inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'Inclusione scolastica;
- ▶ b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- ▶ c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- ▶ d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- ▶ e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- ▶ f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

ART. 4 – INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE

- ▶ La «**PROFILO DI FUNZIONAMENTO**»
- ▶ **SOSTITUISCE:**
- ▶ la «Diagnosi Funzionale» (DF) e il «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF),
- ▶ È il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.
- ▶ Si tratta, in concreto, di una semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un **tentativo di addivenire a una definizione uniforme** del documento su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.
- ▶ La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all'INPS, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione

ART. 5 COMMISSIONI MEDICHE.

- ▶ COMMISSIONE MEDICA PER ACCERTAMENTO DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA COMPOSTA DA:
- ▶ un medico legale, che assume le funzioni di presidente
- ▶ due medici specialisti:
- ▶ uno di pediatria o neuropsichiatria infantile
- ▶ l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto.
- ▶ integrata da:
- ▶ un assistente specialistico / operatore sociale/ psicologo individuati dall'ente locale o dall'INPS
- ▶ medico INPS

ART. 5 CO. 1 ACCERTAMENTO
DISABILITA' - INPS

- ▶ Il profilo di funzionamento è redatto **dall'unità di valutazione multidisciplinare**, composta da:
- ▶ uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- ▶ almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza

ART. 5 CO. 3 - IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- ▶ **b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel D.Lgs. 66 era «necessarie») per l'inclusione scolastica;**

ART. 5, CO. 4 IL PROFILO DI
FUNZIONAMENTO

- ▶ c) è redatto con la **collaborazione dei genitori dell'alunno**, nonché, nel rispetto del **diritto di autodeterminazione** nella massima misura possibile, **dello studente con disabilità**, con la **partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno** didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto l'alunno;
- ▶ d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché **in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento** della persona.

ART. 5 CO. 4 - IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- Il profilo di funzionamento è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del **progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.»;

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Decreto interministeriale con le Linee guida contenenti:
- ▶ a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della **certificazione di disabilità** (competenza: commissione medica presso INPS) in età evolutiva, tenuto conto della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati-**ICD** (International Classification of Diseases) e **ICF** dell'OMS (NOTA: Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017);
- ▶ b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del **Profilo di funzionamento** (competenza: Unità di valutazione multidisciplinare), tenuto conto della la classificazione **ICF** (International Classification of Funtioning, Disability and Health) dell'OMS.

(ART. 5, COMMA 6)

- ▶ **Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3).**
- ▶ **La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale).**
- ▶ **Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell'alunno - "nella massima misura possibile" - e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell'istituzione scolastica, individuato "preferibilmente" tra i docenti).**

NOVITA' ART. 5

CERTIFICAZIONE DISABILITA' (art. 12, co. 5 L. 104)

- ▶ **INPS –Commiss. art. 5 co. 2**
- ▶ **Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) e ICF**
- ▶ **E' PRELIMINARE**
- ▶ **PARTECIPA PERSONALE MEDICO, integrato da assistente specialistico, operatore sociale, psicologo**

PROFILO FUNZIONAMENTO

- ▶ **UNITA' MULTIDISCIPLINARE Commiss. art. 5 co. 3**
- ▶ **Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)**
- ▶ **E' SUCCESSIVO**
- ▶ **PARTECIPA ANCHE: ENTE LOCALE, SCUOLA, FAMIGLIA , STUDENTE (nella misura possibile)**

DIFFERENZE

- ▶ **1. Il Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328**, è redatto dal competente Ente locale, *d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale*, sulla base del **Profilo di funzionamento**, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- ▶ **2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata**

ART. 6 IL PROGETTO INDIVIDUALE

- ▶ 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale,** secondo quanto stabilito al comma 2.
- ▶ 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale ***comprende***, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, **le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, *il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche*, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata**, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare

IL PROGETTO INDIVIDUALE

ART. 14 L. 328/2000

- ▶ a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione;
- ▶ b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- ▶ c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un **ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di **corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati ;

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- ▶ f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- ▶ g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- ▶ h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ **DEFINIZIONE** più puntuale del Piano Educativo Individualizzato.
- ▶ Si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 9 e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici.
- ▶ Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” .

NOVITA' ART. 7

- ▶ Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale”, sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
- ▶ Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all'autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la “partecipazione attiva” di tali studenti deve essere “assicurata” all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.
- ▶ Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (GLO, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).

NOVITA' D. LGS. 96

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il **Piano per l'inclusione** che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, **compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole**, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica

ART. 8 PIANO PER L'INCLUSIONE

- ▶ **IL PIANO PER L'INCLUSIONE:**
- ▶ rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico e per l'elaborazione del PEI.
- ▶ Al fine di rendere veramente inclusivo il “contesto” delle istituzioni scolastiche, esso **confluisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**, quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole.
- ▶ Contiene le **azioni che la scuola intende intraprendere** nell'ambito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.
- ▶ **Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole** come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017)

COMMENTO ART. 8

L'art. 9 del D. Lgs. 66 del 2017, come modificato dal D. Lgs. 96 del 2019, prevede una nuova articolazione fra Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), Gruppo per l'Inclusività Territoriale (GIT) e Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) ovvero i gruppi che a diversi livelli territoriali si dedicano all'inclusione scolastica:

- a livello di Istituto opera il GLI
- in ciascun ambito territoriale il GIT
- a livello regionale, in maniera interistituzionale il GLIR.

Spetta ai **Dirigenti scolastici quantificare le risorse di sostegno** necessarie al proprio Istituto e inviare tale richiesta ai GIT.

Il GIT a sua volta, come organo tecnico, fa una proposta all'USR, il quale provvede ad assegnare le risorse.

ART. 9 – GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

► Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

► Competenze :

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

► Composizione:

- presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.
- garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

ART. 9 – GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

► Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

► COMPETENZE:

- Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al **fabbisogno delle misure di sostegno** ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.
- Agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, **supporta le istituzioni scolastiche** nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione su base ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva

► COMPOSIZIONE:

- Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. .
- Per lo svolgimento di **ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio**, il GIT è integrato:
 - a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
 - b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

- ▶ **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).**
- ▶ **PRESSO OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA**
- ▶ **COMPOSIZIONE:**
- ▶ Docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico
- ▶ **COMPITI:**
- ▶ supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
- ▶ In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente
- ▶ Si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio

GRUPPI PER L'INCLUSIONE

Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni :

- **Composizione:**

- team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
- assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

- **Competenze:**

- definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento.

GRUPPI PER L'INCLUSIONE

La normativa Miur per l'inclusione dei BES



Direttiva Miur del 27 dicembre 2012

**“Strumenti d'intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale
per l'inclusione scolastica”**

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013

Indicazioni operative

Nota di «chiarimenti» n. 2563 del 22 nov. 2013

IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI TUTTI I RAGAZZI ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La legge 53 del 2003 > diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

Riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso

piani di studio personalizzati per tutti gli alunni,

e non solo per gli alunni in situazione di handicap, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.<> ART. 1:

«favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione»

I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI:

Implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- □ organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti
- □ programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo
- □ adattabilità e flessibilità

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi **fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali**, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Va quindi potenziata la **cultura dell'inclusione**, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

Dunque...

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di ***speciale attenzione*** per una varietà di ragioni:

- **svantaggio sociale e culturale**
- **disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici**
- **difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.**

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei **Bisogni Educativi Speciali** (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*).

In essa sono comprese **tre grandi sotto-categorie**:

1. quella della **disabilità**
2. quella dei **disturbi evolutivi specifici**
3. quella dello **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.**

“Disturbi evolutivi specifici”

Essi comprendono, oltre i **DSA**, anche i **deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria,** ricomprendendo, per la comune origine nell'età evolutiva, anche **quelli dell'attenzione e dell'iperattività (A.D.H.D.),** mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei **disturbi evolutivi specifici**, **non vengono e non possono venir certificate ai sensi della Legge n. 104/92**, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'**insegnante per il sostegno**.

La **Legge n. 170/2010**, in tal senso, rappresenta un punto di svolta poiché apre un **diverso canale di cura educativa**, concretizzando i principi di **personalizzazione dei percorsi di studio** enunciati nella **Legge n. 53/2003**, nella prospettiva della **"presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare** e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno.

Adozione di strategie di intervento per i BES

È evidente la necessità di elaborare un **percorso individualizzato e personalizzato** per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**, individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Adozione di strategie di intervento per i BES

Le scuole, con determinazioni assunte dai **Consigli di classe**, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi **per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali** degli **strumenti compensativi** e delle **misure dispensative** previste dalle disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 (D.M. 12 luglio/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

PDP

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato** (PDP), che ha lo scopo di **definire, monitorare e documentare**, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le **strategie di intervento** più idonee e i **criteri di valutazione** degli apprendimenti.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, **verbalizzando**, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare un contenzioso.

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013

Piano Didattico Personalizzato:

NO: mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA.

SI: strumento per includere progettazioni didattico-educative **calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita** (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano).

SI: altri strumenti programmatici a carattere squisitamente didattico-strumentale (utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense)

PDP

L'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali è **deliberata** in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, **firmato** dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita **autorizzazione** da parte della famiglia.

Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici

Necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) **adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato** nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

- 1) Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
- 2) Possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.
- 3) Monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.
- 4) La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera possibile SOLO in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato,

C.M. 8/13

- **attivazione del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto** che assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**, con il precipuo compito di elaborare una proposta di **Piano Annuale per l'inclusività** riferito **a tutti gli alunni con BES**, da redigere al termine di ogni anno scolastico (**entro il mese di Giugno**)
- **inserimento nel P.O.F.** della scuola di un **concreto impegno programmatico per l'inclusione**

DISTINZIONE TRA:

Ordinarie difficoltà >> NO P.D.P.

Gravi difficoltà >> P.D.P. da valutare da parte del C. Classe /team

Disturbi di apprendimento >> Con diagnosi clinicamente fondata, ma non ricadente nelle casistiche L. 104 o L. 170 > SI PDP

«nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative».

«anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, *il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato*, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione».

NORMATIVA D.S.A.

- Legge 8 ott.2010, n. 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
- Decreto 5669 del 12 luglio 2011
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A
- Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2012 per attivazione percorso diagnostico
- D.I. 17 aprile 2013 «linee guida per protocolli regionali individuazione precoce casi DSA»

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

comma 1: “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

Questo è l'articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una “definizione legale” dei D.S.A.

Cosa significa “definizione legale”?

Significa che non abbiamo marker fisici per individuare i DSA, che quindi vengono diagnosticati sulla base di un quadro complesso di valutazioni cliniche, di risultati ai test standardizzati, di osservazioni dirette sia del clinico sia della famiglia sia della scuola; alla fine la diagnosi viene emessa (o no) sulla base del giudizio clinico dello specialista.

Negli altri commi dell'art. 1

Si sottolinea che, anche se nella Legge vengono analizzati uno per uno, questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme.

A tal proposito le Linee guida dedicano il paragrafo 1.4 a *“La comorbidità”*

Il fatto che ci troviamo in un momento “*evolutivo*” delle conoscenze scientifiche in tema di DSA, è segnalato dall’ultimo comma dell’art. 1

comma 7: “Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.”

QUINDI

Possiamo affermare che le definizioni attualmente fornite potranno modificarsi in relazione alle nuove scoperte scientifiche.

Tuttavia questo non comporterà la necessità di una modifica normativa.

La Legge n.170/2010 permarrebbe valida anche se domani il mondo scientifico dovesse dare dei DSA una lettura diversa da quella attuale.

Art.2 Finalità della Legge

- a) garantire il diritto all'istruzione;*
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto e garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;*
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;*
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;*
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;*
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;*
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;*
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.*

Art.3 La Diagnosi

► Cosa deve essere scritto in una diagnosi di DSA?

- ❖ La diagnosi deve essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o dello specialista che la rilascia (le strutture private accreditate per il rilascio sono elencate all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/strutture-private-per-la-certificazione-dei-disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsap->)
- ❖ Deve essere firmata ed accompagnata dal timbro dello specialista o del servizio
- ❖ I logopedisti non possono firmare diagnosi ma soltanto relazioni di accompagnamento
- ❖ La diagnosi deve essere datata e prevedere una scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell'alunno.
- ❖ Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita dell'alunno cui viene rilasciata
- ❖ Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo specifico di apprendimento precisando anche di quale tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, misto). I termini possono essere integrati o sostituiti dai relativi codici ICD 10.
- ❖ Deve esplicitamente richiedere l'assegnazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle norme vigenti
- ❖ Nel caso si richieda la dispensa dalla lingua straniera in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente indicato e ne deve essere data motivazione sulla base degli esiti della valutazione clinica effettuata

le Regioni

Forniscono le indicazioni in ordine:

- al rilascio delle nuove diagnosi di DSA presso il Servizio sanitario regionale
- alle eventuali strutture accreditate
- alla conversione delle diagnosi già rilasciate da specialisti o strutture privati

NOTA BENE: La Regione Toscana ha emanato proprie linee guida disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23832/Linee+guida+per+i+Disturb+i+Specifici+dell%27Apprendimento+%28DSAp%29/3fe4c839-5e49-4edb-ad79-96d5c7c337b4?version=1.0>

DEVE ESSERE COMUNQUE CHIARO CHE diagnosi prive delle informazioni essenziali (esatta terminologia e/o codice ICD10) non consentono il riconoscimento degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge n.170/2010;

IN CASO DI DIAGNOSI NON CONFORMI i Dirigenti inviteranno le famiglie a farle *convertire* dal Servizio pubblico **pur procedendo nel frattempo alla predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)**

Art. 3 comma 2

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia...”

Ne consegue che:

- ▶ **gli interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare un alunno ai test**
- ▶ tali interventi devono essere **specifici** e quindi competenti
- ▶ detti interventi hanno registrato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato.

“...la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.

Come per la Legge n.104/92 la scuola non ha e non può avere altro riferimento che la famiglia.

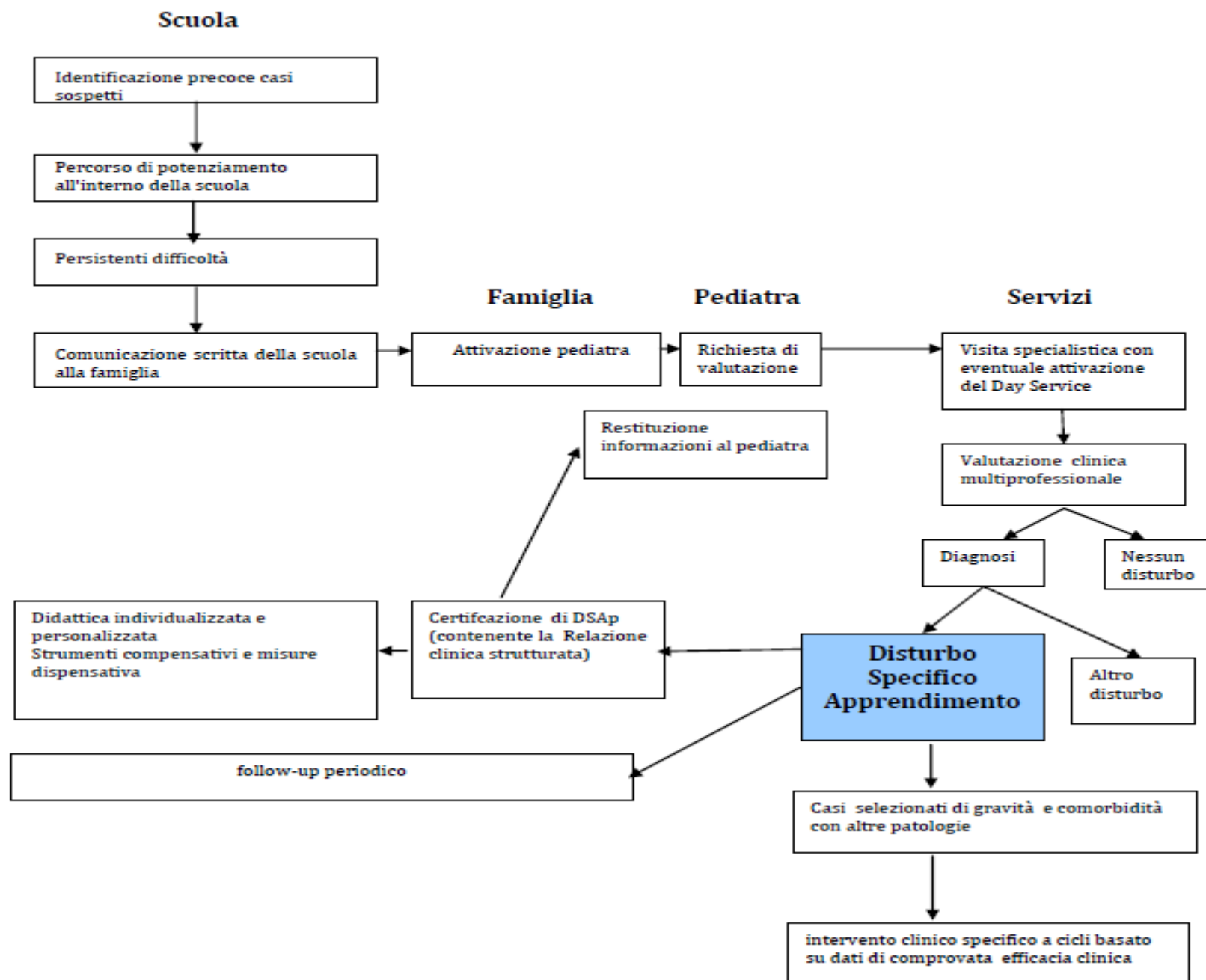
É la famiglia unica titolare del diritto di “far valutare” un bambino/ragazzo da uno specialista.

Art. 3 comma 3: screening

“È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.

L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”

Percorso per l'accertamento precoce dei disturbi specifici di apprendimento



Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

*comma 1 “Gli studenti con diagnosi di **DSA** hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”*

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

Da “Linee guida...§4.3 Scuola secondaria di I e di II grado”

art.5 comma 2: Strumenti di intervento

Le istituzioni scolastiche...garantiscono:

*a) L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una **strategia educativa** adeguata”...*

Cfr Le Linee guida §3. La didattica individualizzata e personalizzata.

Dalle Linee guida § 3

L'applicazione di strategie didattiche mirate a valorizzare le caratteristiche dei diversi stili di apprendimento e dei diversi stili cognitivi pone le condizioni per una

DIDATTICA

INDIVIDUALIZZATA

E

PERSONALIZZATA

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.

Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - **l'azione formativa individualizzata** pone **obiettivi comuni** per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le *metodologie in funzione delle caratteristiche individuali* dei discenti, con l'obiettivo di *assicurare* a tutti il conseguimento delle **competenze fondamentali del curriculum**, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

- ▶ **L'azione formativa personalizzata** ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi **obiettivi diversi** per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

- ▶ La **didattica individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle **strategie compensative** e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle **fasi di lavoro individuale in classe** o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica personalizzata

- ▶ calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. **Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo**

“legge n.170/2010 art.5 comma 2... b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;”

DM n.5669...Art. 4 comma 4 –

“Le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego di opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi...”

....Art. 4 comma 5 – L’adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati”

A chiarimento art. 5 comma 2 L. 170/10
il D.M. n. 5669/2011 precisa

*“Art. 4 comma 2 – i percorsi didattici individualizzati e personalizzati **articolano gli obiettivi**, compresi comunque **all’interno delle indicazioni curriculari** nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, **adottando proposte di insegnamento** che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo...”*

Da “Linee Guida...§3pag.7”

Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra i più noti:

Sintesi vocali → trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto

Programmi di video scrittura con correttore ortografico → permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori.

REGISTRATORE o MP3 → consentono all'alunno di non scrivere gli appunti della lezione e di riascoltarli al bisogno

Strumenti tecnologicamente meno evoluti come →
Calcolatrice Tabelle, formulari, mappe concettuali, Schemi o appunti

“Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di ***non svolgere*** alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l’apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

(cfr Linee guida §3 pag.7)

Art. 5 comma 4- Legge 170/10

*“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’Università nonché gli esami universitari.”*

Art. 5 comma 2 lettera C
“esonero?! E lingua straniera”

...Le Istituzioni scolastiche...garantiscono:

“Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.”

ART. 6 comma 4 D.M. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011

“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”

Art. 6 comma 5 DM 5669/11

“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **DISPENSARE** alunni e studenti **DALLE SOLE PRESTAZIONI SCRITTE** in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- 1. certificazione di DSA attestante la **gravità del disturbo** e recante **esplicita e motivata richiesta di dispensa** dalle prove scritte; (Responsabilità dello specialista)*
- 2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; (Responsabilità della famiglia)*
- 3. approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)” (Responsabilità della scuola)*

Quindi in caso di **DISPENSA** DALLE SOLE PROVE SCRITTE IN LINGUA STRANIERA

L'alunno

- ▶ sarà valutato , in corso d'anno, solo per le prove orali;
- ▶ in sede di Esame di Stato, affronterà una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all'università (DM n.5669 art.6 comma 5)

Art. 6 Comma 6 DM 5669/11

“...Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere **esonerati** dall'insegnamento delle lingue straniere e **seguire un percorso didattico differenziato.**”

“... In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n.323/1998.**”

QUINDI:

L'ESONERO TOTALE DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA quinquennale e di ciò le famiglie (o gli studenti maggiorenni) devono essere esplicitamente avvertite (o avvertiti) e devono firmare uno specifico documento in tal senso, di cui una copia originale viene conservata agli atti della scuola.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, è opportuno precisare che l' **“esonero”** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **“dispensa”** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

(da Linee guida §4.4 Didattica per le lingue straniere)



FAMIGLIA



SCUOLA

Questa sinergia di intenti deve sfociare in un
PATTO EDUCATIVO-FORMATIVO
condiviso tra



Alunno/studente



Specialista

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che **non superino il primo trimestre scolastico**, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- ▶ dati anagrafici dell'alunno;
- ▶ tipologia di disturbo;
- ▶ attività didattiche individualizzate;
- ▶ attività didattiche personalizzate;
- ▶ strumenti compensativi utilizzati;
- ▶ misure dispensative adottate;
- ▶ forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa>) alcuni modelli di Piano Didattico Personalizzato. Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori modelli, selezionati sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica.

Il Referente d'Istituto (1)

§6.3 Linee guida

Assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Referente d'Istituto (2)

§6.3

Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell'alunno e dello studente con DSA da parte dell'insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.

§6.4 I Docenti

La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente, **non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.** In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai **segnali di rischio** in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- **mette in atto** strategie di recupero;
- **segnala** alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- **prende visione** della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- **procede**, in collaborazione dei colleghi della classe, **alla documentazione** dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- **attua strategie** educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- **adotta misure dispensative**;
- **attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti**;
- **realizza incontri di continuità** con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

Responsabilità civile e penale degli insegnanti

Quali strumenti di tutela?

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

DEFINIZIONE:

Assoggettabilità ad una sanzione a causa di
un comportamento antigiuridico

- Civile
- Penale
- Amministrativa
- Contabile
- Disciplinare

Responsabilità CIVILE

DANNO INGIUSTO

a causa di

- Violazione di leggi o regolamenti
- Imprudenza
- Imperizia
- Negligenza

Responsabilità PENALE

- Violazione di doveri d'ufficio che costituisce anche REATO.
- Reati PROPRI contro la P.A. perché Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio

Responsabilità AMMINISTRATIVA

(Azione di regresso Corte dei Conti)

In caso di danno patrimoniale
all'amministrazione causato da violazione
di obblighi di servizio con:

- DOLO con coscienza e volontà dell'evento
- COLPA GRAVE evento non voluto, ma rimproverabile al soggetto per violazione di norme o regole di comportamento

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Cioè la RIVALSA nei confronti del dipendente

NOTA BENE: **art. 61 L. 11/7/1980, n. 321** e art. 574 Testo Unico 1994

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Esclusa responsabilità diretta del personale della scuola

La P.A. "Si surroga" al personale, cioè si sostituisce nell'obbligazione risarcitoria verso terzi danneggiati

Esclusa legittimazione passiva degli insegnanti nel giudizio promosso da terzi per risarcimento danni.

Concluso il processo con l'eventuale condanna della P.A., la Corte dei conti può esercitare la rivalsa dello Stato nei confronti del dipendente, ma solo per DOLO o COLPA GRAVE.

Responsabilità DISCIPLINARE

- Infrazioni di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Procedura regolata dall'art. 55 bis D. Lgs. 165/01 (testo Unico Pubblico impiego).
- Sanzioni previste nel D. Lgs. 297/94 per i docenti
- Sanzioni previste nel CCNL per gli ATA

Responsabilità PENALE

Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)

Esercizio di mezzi di correzione consentiti in modo eccessivo: mezzi di per sé leciti ma che se ve n'è un abuso possono causare:

- Malattia del corpo
- Malattia della mente

N.B. Le percosse sono punite per lo specifico reato (art. 581 c.p.) in quanto comunque NON consentite

Perquisizione di alunni

Non consentita: solo l'autorità giudiziaria la può disporre (art. 18 Cost.)

Rischio incriminazione per violenza privata (Codice Penale)

Reati Colposi

- Lesioni colpose
 - Omicidio colposo
- } (per omessa vigilanza)

Responsabilità PENALE

Abuso d'ufficio o concussione

Invito a prendere lezioni private

Falso materiale (476 c.p)

formare un atto falso o alterarne uno vero (es. firma falsa)

Falso ideologico (479 c.p)

Falsa attestazione di fatti o dichiarazioni (es. dare presente un assente)

L'obbligo di denuncia

- L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore.
L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".
- Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico viene assolto con la comunicazione al D.S., posto che ad esso soltanto spetta la competenza di rappresentanza e relazione esterna dell'Istituzione scolastica.

Maltrattamenti - art. 572 c.p.

- Qualora si faccia ricorso a punizioni consistenti ad esempio in violenza fisica o in atti non consentiti neppure dall' ordinamento scolastico, ci troviamo fuori dalle ipotesi di abuso dei mezzi di correzione mentre troverà applicazione il 572 c.p (Maltrattamenti contro familiari o conviventi).
- Corte di Cassazione n. 11956 del 13 marzo 2017 afferma:
- «l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti"
- maestra di scuola materna, i cui metodi, ancorchè per pretese finalità educative, erano improntati a ripetuto ricorso alla **violenza, sia psicologica che fisica**, sulle persone del minore a lei affidato.

Responsabilità PENALE

- ***Abbandono di persone minori o incapaci.***
(art. 591 c.p.)
- Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Abbandono di minore

- L'elemento **soggettivo** è costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all'incolumità fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale

Abbandono di minore

- L'elemento **oggettivo** del reato di abbandono di persone minori o incapaci è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sull'agente, da cui derivi uno stato di pericolo per l'incolumità della persona, incapace di provvedere a se stessa

USCITA DA SCUOLA

cautele da adottare

- – la previsione che gli insegnanti accompagnino gli allievi fino all'uscita e li consegnino al genitore (o altro soggetto da questi delegato) e che, in assenza di quest'ultimo trattengano con sé l'alunno fino al termine del proprio orario di servizio;
- – la consegna dell'allievo ad un collaboratore scolastico in servizio a scuola in attesa dell'arrivo del genitore;
- – la segnalazione del mancato arrivo del genitore al dirigente scolastico affinché provveda a rintracciare i genitori e, in subordine, a darne avviso alle autorità di vigilanza (carabinieri o vigili urbani) al fine di contattare la famiglia e condurre a casa il minore.

Art. 19-bis – D.L. 148/17: Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

RESPONSABILITA' CIVILE

- ***Art. 2047 cod. civile***
- ***Danno cagionato dall'incapace.***
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

RESPONSABILITA' CIVILE

- ***Art. 2048 cod. civile***
- ***Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.***
- Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
- I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITA' CIVILE

dal Codice Civile alle Aule

In AULA

“incapaci d'intendere e di volere”



- Bambini di scuola dell'Infanzia
- disabili

Nel CODICE

Art. 2047 c.c. Danno da incapace d'intendere e volere



Risarcisce chi doveva sorvegliare

RESPONSABILITA' CIVILE

In AULA

“Minori avanti capacità
d'intendere e volere”



Bambini di
scuola
elementare in su

Nel CODICE

Art. 2048 c.c. Danno
cagionato da fatto illecito
dei minori



Rispondono
Genitori o
Precettori

Caratteri comuni artt. 2047 2048

1. Presunzione "IURIS TANTUM" di difetto di educazione/vigilanza o sorveglianza
2. Cioè ... Inversione onere della prova:
Deve essere il genitore/precettore/sorvegliante a provare di non aver potuto impedire il fatto dannoso

Differenze

artt. 2047 2048

	<i>Incapacità d'intendere</i> 2047	<i>Capacità d'intendere</i> 2048	
	Obbligo di <u>sorveglianza</u>	Obbligo di <u>vigilanza</u>	C'è gradazione nella diligenza/attenzione richiesta
	Prova liberatoria difficile a scuola	Prova liberatoria più facile in proporzione all'età/ maturità alunni	Possibile concorrenza responsabilità genitori per difetto di educazione (culpa in educando)

La funzione docente

- Vedi art. 26 e 27 del CCNL
- Attività, anche collegiale, di programmazione...
- Competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca.
- Art. 29, comma 5 del CCNL:
- “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e da assistere all’uscita degli alunni medesimi”

Le mansioni: gli assistenti (alunni diversamente abili)

- Assicurano l'ASSISTENZA SPECIALISTICA all'interno e all'esterno della scuola, per:
- l'AUTONOMIA
- la COMUNCAZIONE PERSONALE
- (vedi art. 13, co. 3, L. 104)
- Fanno carico all'Ente locale (Comune)
- Figure (esempi): - educatore professionale - assistente educativo - traduttore del linguaggio dei segni - personale paramedico e psico-sociale ASL per assistenza specialistica in caso di particolari deficit

Le mansioni: gli assistenti

(alunni diversamente abili)

■ L'assistente

- 1. Deve svolgere le attività previste dal PEI, integrandosi con le attività didattico-educative.
- 2. Deve partecipare al PEI, ove il Comune lo richieda o sia ritenuto opportuno dal GLO
- 3. Favorisce l'autonomia, la comunicazione e i processi di apprendimento
- 4. Attiva anche interventi di assistenza di base, se previsti nella scheda di certificazione dell'H.
- N.B.: Circ. 262/88: *" l'attività degli assistenti deve essere di mera traduzione della volontà dell'alunno, non deve modificarne il contenuto"*

Le mansioni: i collaboratori scolastici/1

- ... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Le mansioni: i collaboratori scolastici/2

(alunni diversamente abili)

- Assicurano l'ASSISTENZA DI BASE ai disabili
- da non confondere con l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (di competenza degli assistenti)
- IL C.C.N.L 24.7.03 del comparto scuola prevede le seguenti **mansioni** :
- "ausilio materiale agli alunni portatori di H. nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse"
- "uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale"

RESPONSABILITA' CIVILE

PER OMESSA VIGILANZA

art. 2048

Limite esterno:

I **precettori** rispondono "nel tempo in cui i discenti sono sottoposti alla loro vigilanza"

Sono precettori:



- gli insegnanti
- il personale ausiliario
- gli assistenti
- Comunque il personale a cui il disabile è "affidato"

PER OMESSA VIGILANZA art. 2048

Limite temporale ampio: la scuola risponde dei fatti del minore o disabile in tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica

Caso: fatto avvenuto prima dell'inizio delle lezioni

Risponde il docente se rientra nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (cioè tra la prima e la seconda campanella)

Risponde il personale ausiliario preposto all'entrata o il D.S. che non ha organizzato adeguatamente le modalità di ingresso, in modo da evitare soluzioni di continuità nella vigilanza dei minori se il fatto avviene prima che il singolo docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe oppure prima dei "5 minuti", se si è consentito l'anticipato ingresso nella scuola e la sosta fuori dalle aule.

PER OMESSA VIGILANZA art. 2048

Il docente entrato in anticipo e/o fuori servizio deve comunque vigilare, non è esonerato dall'obbligo

Sentenza Corte dei Conti 232/99 Regione Veneto

PER OMESSA VIGILANZA art. 2048

Limite interno inversione onere della
prova: si presume la colpa
dell'insegnante, salvo "prova liberatoria"

Dimostrazione di "non aver potuto impedire
il fatto"

Canoni interpretativi/applicativi giurisprudenziali

- a) Non basta dimostrare la imprevedibilità/repentinità del fatto della condotta dannosa occorre provare l'avvenuta adozione di misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo
- b) Il dovere di vigilanza è relativo all'età e al grado di maturazione degli allievi (max grado nei primi anni scolastici o per disabilità)
- c) Occorre provare di avere sorvegliato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile (prova ardua per ed. fisica), per cui il docente risponde se l'evento dannoso era prevedibile in relazione a precedenti noti, frequenti, simili.
- d) Danno causato da un compagno di classe trova genesi nel clima di generale irrequietezza causata dall'assenza dell'insegnante.

Occorre però che il comportamento del minore/disabile causativo del danno sia in sé **antigiuridico**

Non è responsabile un docente di ed. fisica se il comportamento del minore non viola le regole del gioco e il gioco non è oggettivamente pericoloso

Cassazione 8740/2001

FATTISPECIE VARIE

1. ATTIVITA' SPORTIVA – GIOCHI ALL'APERTO

Esclusa la responsabilità dell'istruttore per lesioni che l'allievo procura a sé o subisce da terzi se:

- Il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento
- Erano state adottate misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo
- Il gioco non era di per sé pericoloso
- Non sono state violate le regole di gioco

ATTIVITA' SPORTIVA – GIOCHI ALL'APERTO

Quindi:

- Non responsabile se il minore scivola da altalena (adatta all'età) a causa di movimento erroneo imprevedibile
- Non responsabile se la caduta è dovuta a fatto accidentale ascrivibile ad un errore dello stesso minore
- Responsabile se per danni riportati da minore colpito da attrezzo sportivo mentre assisteva ad una gara
- Responsabile se maestro elementare fa praticare la pallavolo in luogo che rende il gioco sicuramente pericoloso
- Responsabile se un compagno spinge di sotto un altro dallo scivolo, perché il gesto ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dei ragazzi (caso dubbio, dipende dall'età e dal tipo di gioco)

(PRINCIPIO: Certi eventi, già verificatesi in date condizioni, possono, al ripetersi di queste, ripetersi)

SENTENZE VARIE SU ATTIVITA' SPORTIVA

CASSAZIONE n. 12235/12

- in caso di infortunio sportivo il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che **sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;** mentre **la responsabilità non sussiste** se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività.

Segue Cass. 12235/12

- (la responsabilità) non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva **non è idoneo ad escludere la responsabilità** tutte le volte che venga impiegato un **grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano**

CASSAZIONE n. 12235/12

- Nella specie, l'incidente si era verificato, nel corso di una partita di calcio autorizzata dall'autorità competente, a causa del contrasto con un compagno; il tutto, però, nel normale espletamento di una corretta attività di gioco.

SENTENZE SU ATTIVITA' SPORTIVA

- Trib. Tivoli, sent. n. 283 del 16.02.2017.
- È dunque pacifico che le lesioni riportate non siano conseguenze di un comportamento illecito di un compagno e/o adottato in un contesto in cui non erano state predisposte le misure idonee ad evitare il fatto. E' la stessa parte attrice, infatti, a riferire che il fatto lesivo si è verificato in una normale azione di gioco, senza alcun addebito alla scuola quanto alla struttura e alle attrezzature messe a disposizione; tale conclusione è in linea con quanto ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui "in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto" (così Cass. civ., Sez. III, n. 20743/09 del 28.9.2009;

Trib. Tivoli (segue)

- in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco). Precisa inoltre la Suprema Corte che "non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco" (così Cass. civ., Sez. III, 6844 dell'8.4.2016).
- Nel caso in esame nulla è stato dedotto in merito ad una peculiare dinamica del gioco e/o ad anomalie relative alle condizioni del campo o delle strutture messe a disposizione da parte convenuta tali da far ritenere configurabile una situazione di fatto anomala o difforme dalle regole del gioco, e dunque diversa da quella descritta nella relazione dell'insegnante, in atti.
- Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.

Un incidente durante la pallavolo

- Secondo quanto stabilito dall'ordinanza della Cassazione 14355/18 non può esserci responsabilità della scuola se l'incidente è avvenuto nello svolgimento della normale attività sportiva, come nel caso di una schiacciata durante una partita di pallavolo.
- In ogni caso un infortunio sportivo all'interno della scuola durante l'ora di educazione fisica, deve essere provato dall'alunno che l'ha subito, mentre la scuola per andare esente da colpe deve fornire la prova di aver predisposto tutte le cautele idonee ad evitare il danno.

- La vicenda, raccontata dal Sole 24 Ore, sorge a seguito di un incidente avvenuto, nell'ora di educazione fisica durante lo svolgimento di una partita di pallavolo, ai danni di un'allieva la quale si era procurata una **distorsione di un dito nel ricevere la palla schiacciata da una sua compagna**. La mamma della studentessa conveniva in giudizio il Miur per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia sostenendo che il Ministero non avrebbe fornito la prova «di aver adeguatamente istruito la ragazza in vista della particolare situazione verificatasi».
- In sostanza, secondo il genitore dell'alunna infortunatasi la scuola avrebbe dovuto fornire una «particolare preparazione» per ricevere la schiacciata.

- L'infortunio invece si era svolto in occasione di una normale azione di gioco, essendo la schiacciata di un giocatore «attività del tutto normale in una partita di pallavolo, avvenuta per di più alla presenza dell'insegnante».
- Provare il dolo della scuola
- Semmai, chiosa la Corte, la ricorrente avrebbe dovuto provare che l'infortunio era riconducibile ad **un'azione di gioco eccedente o esorbitante la normale prassi** e che l'insegnante non avrebbe fatto tutto quanto necessario per evitare il danno. E nella fattispecie ciò non è stato provato.

Cass. Sentenza 6844/2016

- Lo studente, durante una partita di pallone giocata nell'ora di educazione fisica, era stato colpito al volto da una pallonata calciata, involontariamente, da un suo compagno di classe a breve distanza. Il ragazzo aveva riportato gravi lesioni all'occhio destro e, in seguito, gli era stata riconosciuta un'invalidità permanente del 30%. La famiglia del ragazzo aveva quindi denunciato la scuola, chiedendo un risarcimento del danno. Durante il processo aveva sostenuto inoltre, come motivi aggravanti, che al momento dell'incidente l'insegnante di educazione fisica si era allontanato e che, per la partita di calcio, era stato utilizzato un pallone vecchio, sfilacciato e dalla superficie logora.

- «non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale **normalmente** si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un **comportamento normalmente praticato** per risolverla, senza danno fisico, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili con il contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco»

Per la Corte risulta «infondato» il tentativo di ricondurre l'attività sportiva riferita al gioco del calcio nell'alveo di un'attività pericolosa, in contrasto con quanto già affermato in passato dalla Cassazione stessa che aveva più volte sottolineato l'aspetto ludico del calcio stesso. Né per i giudici supremi il pallone può essere considerato un mezzo pericoloso. Infine, quanto alla denunciata **assenza dell'insegnante** nel corso della partita, dal momento che l'incidente non è stato causato da «una complessiva situazione comportamentale che era degenerata o andata fuori controllo», la presenza o meno dell'insegnante era da considerarsi irrilevante perché l'insegnante stesso «non si sarebbe potuto frapporre tra il calcio e la vittima».

La Suprema Corte (sent.citata in <http://sportivtutelati.altervista.org/la-responsabilit-dell-insegnante-di-educazione-fisica.html>) ha confermato la **responsabilità in capo all'insegnante** circa il danno subito da un suo alunno minorenne, colpito al volto con un **pugno** da un compagno di classe, mentre si stava svolgendo una **partita di calcio**.

La Cassazione nel caso de quo ha contestato all'insegnante una deficienza nel prevenire il fatto dannoso, poiché poteva in animo ben rappresentarsi il fatto che la situazione sarebbe potuta degenerare alla luce di precedenti contrasti non solo verbali

L'INTERVALLO

- Fa parte dell'attività didattica (art. 28, comma 10 del CCNL)
- Non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza
- I docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure preventive e di sorveglianza:

- Adottare misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare pericolo
- Essere presenti
- Non responsabile solo se evento imprevedibile perché repentino e fortuito

Nota bene:

- ❑ Se esiste un piano di sorveglianza durante l'intervallo, predisposto dal D.S. il docente deve attenervisi e quindi non è tenuto a stare nella sua classe, ma laddove previsto dal piano (es. nel corridoio)
- ❑ Se non esiste piano di sorveglianza, il docente è tenuto a stare in classe sulla base dell'orario; è opportuno che tale orario, con gli eventuali cambi, sia ben specificato in circolare o quadro orario.

Quindi:

⇒ Ricreazione per gli alunni e non per i docenti

⇒ Solo con la predisposizione di un “piano” di sorveglianza ci si può assentare, ma se capita un sinistro, il docente della classe deve dimostrare che la sua assenza era giustificata, in quanto era sostituito nella sorveglianza da altra persona

ENTRATA/USCITA

La scuola è responsabile:

Dal momento dell'entrata nei locali fino al momento della riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, secondo modalità consuete (Cass. 3074/79)

CASISTICA:

- 1) La scuola risponde comunque dei fatti del minore/disabile anche se vi è stato un accordo con i genitori nel lasciarlo senza vigilanza in un certo luogo in attesa che i genitori lo raggiungano. (Cass. 5424/86)
- 2) Risponde anche se il fatto è avvenuto fuori dell'orario delle lezioni, se si è consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo di vigilare per tutto il tempo in cui gli scolari vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola, fino al loro effettivo licenziamento (Cass. 1623/94).

GITE

Momento non estraneo all'attività didattica

Consueti obblighi di vigilanza/responsabilità ex art 2048

Vi è stata una "traditio genitoriale" dei minori alla scuola per il periodo della gita

Permane responsabilità dei genitori (per culpa educando) specialmente nelle situazioni (pranzi, disciplina nei momenti di riposo/ricreazione) in cui va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione

Quindi più che in difetto di vigilanza, l'evento illecito del minore può derivare da deficit educativo

Vi può essere in ipotesi responsabilità concorrente dei genitori del minore e dell'insegnante (solito problema: furono adottate adeguate misure disciplinari e organizzative per evitare il danno?)

GITE

- La partecipazione alle gite per il docente non è obbligatoria, si tratta di attività aggiuntiva.
- Non è più previsto il limite obbligatorio di 15 alunni o 2 disabili per docente (può essere considerato un criterio).
- La Circ. 291/92 prevedeva già “un accompagnatore” per disabile : *“Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”*
- La materia è ora rimessa all'autonomia scolastica (DPR 275/99).
- La decisione sui criteri da adottare per le gite spetta agli organi collegiali della Scuola (art. 10, co. 3, lett. E) T.U.).

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 8 febbraio 2012, n.1769

■ La prestazione di vigilanza dell'istituto – osserva la Corte -, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari in gita: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo. Tuttavia, deve al contempo ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o auto lesivi: sicché, tranne il caso di un'evidente e manifesta condotta volta a porre in essere tali atti o ad essi seguita (come quella di assunzione di stupefacenti o alcolici), non vi è modo idoneo di prevenirla o di reprimerla.

Proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente auto lesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Nel caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima – che con ogni verosomiglianza non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all'atto dell'organizzazione del viaggio – avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze: potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l'avvertimento a non impegnare il solaio di copertura – lastrico solare – terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità).

Nella fattispecie, non possono ritenersi indenni da colpe, seppure con proporzioni diverse, i docenti e la scuola dell'ex studentessa rimasta invalida, il ministero dell'Istruzione, per la cosiddetta responsabilità oggettiva, ed anche i responsabili della struttura alberghiera (avrebbero anche loro dovuto fare opera di prevenzione impedendo agli ospiti di accedere sul parapetto del balcone). Nessuna responsabilità è stata invece accordata ai genitori dell'ex studente salito nella terrazza con la giovane (cioè quello che le fece fumare uno spinello).

SENTENZA per omicidio colposo di alunna (Parco Villa Demidoff – Pratolino) LA NAZIONE 6.12.2008

Condannati a quattro e sei mesi di reclusione i due insegnanti che il 27 febbraio 2002 accompagnarono in gita A. C., 11 anni, e 44 suoi compagni di scuola. Nel tentativo di arrampicarsi per gioco su un muretto la bambina perse la vita, e gli insegnanti ora sono stati ritenuti colpevoli di omessa vigilanza.

Per i genitori, costituitisi parte civile, il Tribunale ha stabilito un risarcimento di 200mila euro che sono stati liquidati dalla Cattolica assicurazioni, la compagnia che tutela l'istituto (scuola privata in questo caso).

LA REPUBBLICA 01.07.2005 : MOTIVAZIONI SENTENZA PRIMO GRADO

Il giudice ritiene che «la condotta dei ragazzi - e quindi di Ambra - fu colposa e pienamente consapevole». Il paramento è ripido, quasi verticale. I ragazzi sapevano che la scalata era rischiosa e sicuramente vietata. Per questo si allontanarono di soppiatto dall' area in cui stavano facendo la pausa-pranzo. Quasi tutta la II media se la svignò. La professoressa aveva raccomandato: «Non vi allontanate». Ma la tentazione dell' avventura era troppo forte. E per almeno 10 minuti i due insegnanti non si preoccuparono di cercare i loro allievi e di richiamarli all' ordine. Avevano imposto una regola («Non vi allontanate») ma «poi non fecero nulla per farla rispettare». Eppure sarebbe bastato un rimprovero, anche solo un urlo, per farli tornare. E forse ora A. sarebbe viva.

Cassazione Penale, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 12228 SENTENZA PER
CADUTA CONTROSOFFITTO LICEO «DARWIN» RIVOLI –TORINO

È pacifico che il liceo Darwin - scrive la Cassazione - dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio".

"Ciò tuttavia - proseguono i supremi giudici - non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui al responsabile sicurezza e prevenzione) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali "in primis" la previa individuazione dei rischi esistenti e **ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività**".

"Tale obbligo - sottolinea la Cassazione intervenendo sul tragico crollo del solaio sospeso del Darwin franato sugli studenti della quarta G - è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell'edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto". Ai responsabili della sicurezza del Darwin, che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito, la Cassazione ha replicato che chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: darsi da fare per acquisirlo, utilizzare le conoscenze di chi ne dispone, o "segnalare al datore di lavoro la propria incapacità". In nessun caso chi riveste questa delicata posizione di garanzia "può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso". Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di circa otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi presenti, che era una sorta di "bomba a orologeria" sulla testa degli studenti.

BULLISMO

Strumenti di prevenzione

- “STATUTO DEGLI STUDENTI”
- DPR 24.06.1998, N. 249 - DPR 21.11.2007, N. 235
- Circolare esplicativa 31.07.08 prot. 3602/Po
- Regolamento disciplina
- Patto educativo di corresponsabilità
- LINEE GUIDA MIUR
- Linee guida USR Regione Toscana

Bullismo e abbandono di minore

- Da «Il Gazzettino» del 6 sett. 2017
- «Quattro insegnanti di una scuola elementare dell'Alta padovana sono indagate per abbandono di minore. È la conseguenza di una serie di episodi di bullismo che si sarebbero verificati tra gli studenti di una classe quinta».
- Il padre della vittima «formalizza una denuncia nei confronti dei tre coetanei del figlio. E non ha remore nell'accusare le quattro insegnanti, a suo dire responsabili di non aver vigilato a dovere sui ragazzi».

Patto educativo di corresponsabilità

- Art. 5-bis Statuto
- 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
- 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Patto educativo di corresponsabilità

- impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa
- ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità

Patto educativo di corresponsabilità

- libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole
- episodi di bullismo o di vandalismo: "ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla **modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate**, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per **rafforzare la condivisione da parte dei genitori** delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – DI DISCIPLINA
atto unilaterale della scuola verso i propri
studenti teso a fornire loro la specificazione dei
comportamenti ad essi consentiti o vietati,
vincolante con la sua adozione e pubblicazione
all'albo

PATTO CORRESPONSABILITA'

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle
priorità educative, vincolante con la sua
sottoscrizione.

I DOCUMENTI FONDANTI LA COMUNITA' SCOLASTICA

- L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della **parte disciplinare del regolamento d'istituto** (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il **Piano dell'offerta formativa** e la **Carta dei servizi**), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

PATTO I.T.T. Marco Polo Firenze.

... la famiglia si impegna a:

- controllare periodicamente il libretto personale dello studente, firmando per presa visione le comunicazioni scuola-famiglia riguardanti situazioni e fatti dello studente;
- giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dal Regolamento d'Istituto, tenuto conto anche con riguardo a richiesta di uscita anticipata che, assiduità e regolarità della presenza a scuola, è fondamentale norma comportamentale, oltre che condizione non trascurabile ai fini del successo formativo;
- collaborare con la scuola, mediante un opportuno dialogo in occasione del verificarsi di comportamenti scorretti e relativi provvedimenti disciplinari. Collaborare nell'approfondimento delle circostanze dei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità educative e rafforzare il senso di responsabilità dello studente;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti volontariamente causati dallo studente durante la permanenza a scuola o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche all'esterno;
- risarcire insieme alle altre famiglie, in maniera proporzionale, il danno causato alla scuola dagli alunni, quando l'autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato.

Prospetto delle inosservanze e dei relativi provvedimenti disciplinari

Primo livello della tabella tratta dal sito www.liceomonopoli.org

Inosservanze	Provvedimenti	Organo irrogante
A Accertata responsabilità di danneggiamento ed imbrattamento di strutture, mobilio, beni, dotazioni della Scuola: 1) Danneggiamenti involontari 2) Volontari 3) Volontari e collettivi (almeno in 3)	A) 1) Riparazione pecuniaria; 2) Riparazione pecuniaria; Ammonizione privata (orale) 3) Riparazione pecuniaria; Annotazione disciplinare sul registro di classe. N.B. Una adeguata prestazione di lavoro utile alla Scuola può annullare l'annotazione disciplinare	1) Preside 2) Preside 3) Preside

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

■ LINEE GUIDA: Nota 25 nov. 2005 MIUR

Art. 1 – **Oggetto** – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di **somministrazione di farmaci in orario scolastico**, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

L'Autorizzazione ASL

- **Art. 2 – Tipologia degli interventi** – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

COMPITI ASL - MEDICI

■ Art. 3 – **Soggetti coinvolti** -

■ La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

■ - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

■ - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

■ - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

■ - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

■ Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento –

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico
- deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale,
- a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la
- prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Compiti dei D.S.

- I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- - concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci...Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno essere promossi specifici moduli formativi.

Indisponibilità alla somministrazione

- Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
- Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
- In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta

Art. 5 – Gestione delle emergenze

- Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Norme e modulistica Toscana

- [NORMATIVA REGIONALE: BURT 23 del 10.6.15 pag. 33 – Deliberazione 653 del 25.5.15](#)
- https://www.deebec.it/wp-content/uploads/2015/12/somministrazione_toscana.pdf
- MODULISTICA:
- <https://www.convittocicogniniprato.edu.it/genitori/modulistica-somministrazione-farmaci-scuola-nella-regione-toscana/>

Legge 1 marzo 2006, n. 67

(in GU 6 marzo 2006, n. 54)

■ Art. 2.

(Nozione di discriminazione)

- 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
- 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.

(Tutela giurisdizionale)

OMISSIS

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato

NECESSITA' di una programmazione puntuale e dettagliata

- Dall'esame delle sentenze emerge che l'attività svolta dai docenti di sostegno deve essere dettagliatamente prevista e programmata in sede di PEI.
- In caso di sinistro, se l'attività svolta e il personale che la svolge è coincidente con la programmazione, può essere provata la mancanza di responsabilità del docente.
- IL P.E.I. **deve specificare**, specialmente quando la programmazione didattica è differenziata rispetto a quella della classe:
 - 1) obiettivi;
 - 2) metodologie;
 - 3) contenuti;
 - 4) spazi;
 - 5) strategie.

Misure di programmazione e di cautela preventiva

- Il PEI deve pertanto specificare le attività settimanali programmate di frequenza:
- A) **in classe** - con sostegno - con assistente
- con docenti curricolari
- B) **in luogo diverso dalla classe**
- - con docente sostegno - con assistente - con docente curricolare - con altri disabili o da solo
- SPECIFICARE LUOGO e ATTIVITA'
- TENERE CONTO DEL PARERE MEDICO / PDF

MISURE DI CAUTELA PREVENTIVA

COLLETTIVE

Misure attinenti il D. Lgs. 81/2008:

- Documento di valutazione del rischio
- **Servizio Prevenzione – Protezione**
- Rappresentante Lavoratori/Sicurezza

MISURE DI CAUTELA PREVENTIVA

Collettive

NOTA BENE: Gli elementi essenziali delle misure di cautela preventiva devono essere indicate nel Regolamento Interno e nella Carta dei Servizi

SCOPI

1. Massima diffusione informativa a Famiglie (alunni) / Lavoratori su regole adottate e da rispettare per prevenire sinistri
2. Documentare e rendere noto all'esterno l'Avvenuto esercizio dell'adozione di tutte le misure organizzative/disciplinari per evitare sinistri

MISURE DI CAUTELA PREVENTIVA

INDIVIDUALI

- ⇒ **Comunicazione per via gerarchica** ex art 16 T.U. 3/'57
(da inviare p.c. anche al responsabile del servizio Prevenzione e al Responsabile Lavoratori/Sicurezza)

- ⇒ **Atto di rimostranza** ex art 17 t.u. 3/'57
serve a ottenere il rinnovo di ordine per iscritto, con l'assunzione piena di responsabilità da parte del D.S.
(in difetto di tale procedura il dipendente NON è esonerato dalla responsabilità poiché l'unico ordine da eseguire è quello scritto ex art.17 t.u. 3/'57....